

ART. 2.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi».

***2.46.** (Nuova formulazione) Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

***2.55.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.

***2.77.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Del Barba, Rosato.

***2.78.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.

***2.79.** (Nuova formulazione) Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

***2.80.** (Nuova formulazione) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

***2.82.** (Nuova formulazione) Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

***2.88.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

***2.89.** (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.

***2.90.** (Nuova formulazione) Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

***2.91.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.

***2.92.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.

***2.93.** (Nuova formulazione) Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.

***2.94.** (Nuova formulazione) Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.

***2.95.** (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

***2.96.** (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari.

***2.97.** (Nuova formulazione) De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.

***2.98.** (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

- *2.99. (Nuova formulazione) Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.
- *2.100. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- *2.101. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- *2.102. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- *2.103. (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
- *2.104. (Nuova formulazione) Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini, Nevi.
- *2.105. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- *2.106. (Nuova formulazione) Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.107. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.108. (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
- *2.109. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- *2.110. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- *2.111. (Nuova formulazione) Cesa.
- *2.112. (Nuova formulazione) Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.113. (Nuova formulazione) Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
- *2.114. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.
- *2.115. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Mari.
- *2.116. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.117. (Nuova formulazione) De Palma, Rubano, Sala.
- *2.118. (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- *2.119. (Nuova formulazione) Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.
- *2.121. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.122. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.124. (Nuova formulazione) Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.
- *2.123. (Nuova formulazione) Fenu.
- *2.125. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- *2.126. (Nuova formulazione) Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
- *2.127. (Nuova formulazione) Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- *2.128. (Nuova formulazione) Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- *2.129. (Nuova formulazione) Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
- *2.130. (Nuova formulazione) Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
- *2.170. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

***2.150.** *(Nuova formulazione)* Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

***2.153.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

***2.154.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.

***2.155.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.

***2.156.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

***2.157.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

***2.160.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

***2.026.** *(Nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di

conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

d) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-*bis* oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-*bis* è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10-*bis*, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

2.019. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.42 Zanella Luana, Grimaldi Marco, Borrelli Francesco Emilio, Mari Francesco

2.43 Merola Virginio, D'Alfonso Luciano, Ricciardi Toni, Stefanazzi Claudio Michele, Tabacci Bruno, Pagano Ubaldo, Simiani Marco, Malavasi Ilenia

ART. 1

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) nel caso di crediti d'imposta oggetto di precedenti cessioni, un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che sono controparte, nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

1.21 Congedo Saverio, Filini Francesco, Matera Mariangela, Matteoni Nicole, Maullu Stefano Giovanni, Testa Guerino